

## **RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

## IPOTESI DI ACCORDO INTEGRATIVO PER IL PERSONALE NON DIRIGENZIALE-

ANNO 2012

L'Ipotesi di Accordo integrativo relativo al personale non dirigenziale dell'ISFOL, Annualità 2012, sottoscritto in data 15 novembre 2013 dalla delegazione trattante di parte pubblica, composta dal Presidente e dal Direttore Generale e dai rappresentanti delle Organizzazioni sindacali di categoria di FIR CISL, FLC CGIL, ANPRI E USB PI, contiene istituti considerati peculiari dalle OO.SS. firmatarie.

Pertanto, le firme apposte sono vincolanti sia per l'Amministrazione che per le OO.SS., previo parere favorevole del Collegio dei Revisori, approvazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento delle Funzione Pubblica, e del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

In premessa è doveroso richiamare l'art. 5 comma 4 ter del D.L. n. 76 del 28 giugno 2013 convertito in legge n. 99 del 9 agosto 2013, con il quale a decorrere dal 1° gennaio 2012, per il personale proveniente dal soppresso IAS il trattamento fondamentale e accessorio in godimento deve intendersi a tutti gli effetti equiparato a quello riconosciuto al personale dell'ISFOL.

Preme sottolineare l'impegno programmatico e finanziario finalizzato alla distribuzione di risorse individuate al fine di rispettare quanto sancito dagli artt. 7, comma 5, e 45, comma 3, del D.Lgs n. 165/2001 e smi e dall'art. 67, comma 9, del D.L n. 112/2008, convertito dalla L.

Ente Pubblico di Ricerca Scientifica D.P.R. 30 Giugno 1973 n. 478

00198 **ROMA** Corso d'Italia,33 Telefono 06 854471 C. Fiscale/P. IVA 80111170587 Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori

ISFOL

133/2008, per incentivare la performance individuale e la valorizzazione delle singole

professionalità presenti in Istituto.

Per la copertura finanziaria di quanto programmato, l'Istituto si avvarrà delle disponibilità

attualmente presenti in bilancio nei capitoli relativi alle spese di gestione del personale.

Il trattamento giuridico ed economico previsto per il personale di ruolo verrà riconosciuto, ai

sensi dell'art.20, comma 2, del CCNL 1998-2001, biennio economico 1998-1999, anche ai

dipendenti con contratto di lavoro a tempo determinato, assunti a valere sulle risorse del Fondo

Sociale Europeo ovvero di altri fondi non a carico del bilancio di funzionamento dell'Ente.

Venendo alla descrizione in dettaglio dell'Ipotesi di Accordo integrativo, questa si compone

di tre Sezioni (artt. 1-6), dedicate rispettivamente ai Ricercatori e Tecnologi (art. 1), ai livelli IV-

VIII (art. 2-5) e alle Disposizioni comuni (art. 6).

In particolare, relativamente alla Sezione I riguardante i profili di Ricercatore e Tecnologo,

all'art. 1 la remunerazione dell'Indennità di Valorizzazione Professionale è determinata secondo gli

importi mensili riportati nella tabella G dell'art.15 del CCNL quadriennio normativo 2006-2009,

biennio economico 2006-2007.

La remunerazione dell'Indennità per Oneri Specifici di cui all'articolo 8, CCNL 3.5.1998, II

biennio economico, nell'ambito delle risorse individuate, prende in considerazione l'effettivo

espletamento di prestazioni effettuate dal dipendente secondo le indicazioni fornite

dall'Amministrazione e convalidato dal Dirigente e/o Responsabile di Uffici/Strutture/Area/Servizi

presso il quale il medesimo presta la propria attività, tenendo conto del grado di responsabilità e di

Ente Pubblico di Ricerca Scientifica

D.P.R. 30 Giugno 1973 n. 478

Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori

ISFOL

impegno profuso. Tale valutazione, pertanto, garantisce il miglioramento dell'organizzazione e

della qualità della rete scientifica e delle strutture amministrative di supporto.

Per quanto riguarda la Sezione II, l'importo complessivo destinato alla dotazione del Fondo

per il trattamento accessorio da destinare al personale dei livelli IV-VIII è stato determinato nel

pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 9 comma 2bis, del D.L. 78/2010.

Ai sensi dell'art. 11, comma 2, CCNL 2006-2009, biennio economico 2006-2007, sono state

quantificate le risorse necessarie per la corresponsione delle Indennità di ente mensile ed annuale.

Sempre nell'ambito del Fondo per il trattamento accessorio è stata determinata la quota di

risorse da destinare alla remunerazione di Indennità di responsabilità e di posizione.

Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di contratto di categoria, le parti hanno

convenuto di attribuire la produttività individuale e collettiva secondo criteri coerenti con le

competenze proprie del profilo e livello di appartenenza e sulla base di criteri premialità.

Pertanto, la quota del fondo per la remunerazione della produttività individuale e collettiva

disponibile, verrà ripartita in relazione ad giudizio concernente l'attività svolta dal dipendente,

formulato dal responsabile dell'Ufficio/Servizio/Struttura presso il quale il medesimo presta

servizio.

Tale metodologia tiene conto della performance individuale del singolo dipendente, valutato

in relazione alla qualità della prestazione lavorativa svolta ed assicura adeguata differenziazione, in

relazione a quest'ultima, nel riconoscimento dell'incentivo.

La valutazione del dipendente, in relazione alla qualità della prestazione lavorativa ed alla

Ente Pubblico di Ricerca Scientifica

D.P.R. 30 Giugno 1973 n. 478



conseguente attuazione degli obiettivi di performance organizzativa, é rispondente al quadro normativo di riferimento in materia di attribuzione del trattamento accessorio .

Pertanto, si ritiene che l'Ipotesi di Accordo rispetti le previsioni degli artt. 43 e 45 del CCNL 7/10/1996 come confermato da ultimo CCNL 13 maggio 2009, dell'art. 28 del CCNL 21/2/2002 del comparto di ricerca e risulti coerente con la disposizione dell'art. 40 del D.lgs 165/2001.

Ai sensi dell'art. 53 del CCNL 1998–2001, stante le previsioni di cui all'art. 8 del CCNL 2002–2005 come modificato dall'art. 4 del CCNL 2006–2009, a gravare su questo Fondo sono anche i finanziamenti destinati alla remunerazione delle posizioni economiche S1 e S2 e S3 in essere, nonché le risorse derivanti dal fondo, ex art. 43 del CCNL 1994-1997, destinate alla remunerazione delle prestazioni straordinarie da attribuire, in presenza di specifiche motivate e circostanziate esigenze di servizio, nei limiti massimi previsti dall'art. 28, comma 3 lett. o) e p) del CCNL 2002-2005.

Nella Sezione III, all'art. 6 è stato previsto che il trattamento giuridico ed economico adottato per i dipendenti di ruolo verrà riconosciuto anche ai dipendenti con contratto a tempo determinato assunti a valere sulle risorse del Fondo Sociale Europeo ovvero di altri fondi non a carico del bilancio di funzionamento dell'Ente come previsto dal CCNL del Comparto Ricerca (art. 1 – campo di applicazione e art. 20 comma 2 CCNL 1998/2001).

Il Presidente

Prof. Pietro Antonio Varesi

Il Direttore Generale

Avv. Paola Nicastro

Ente Pubblico di Ricerca Scientifica D.P.R. 30 Giugno 1973 n. 478

00198 ROMA Corso d'Italia,33 Telefono 06 854471 C. Fiscale/P. IVA 80111170587